

STUDIO LEGALE

Avv. Pasqualino De Lucia
Via R. Leonetti 27/A - 81100 – Caserta (CE) T
el. e fax 0823 210196 - email: info@dlulex.it

TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami

Il Sig. **Ciro Marano** nato a Melito di Napoli (NA) il 27.09.1974 e residente in San Tammaro (CE) alla via Augusto n.9, **C.F. MRNCRI74P27F111S**, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino De Lucia (che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0823.210196 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata pasqualino.delucia@avvocatismev.it), **C.F. DLCPQL75P22H501D**, giusta mandato conferito con foglio separato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e con questi elett.te dom.to in Caserta (CE) alla Via Leonetti n.27/A

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro tempore;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FORLI'- CESENA**, in persona del Dirigente pro tempore;



- **SCUOLA PRIMARIA CD CESENA 5 (codice FOEE021005)**, in persona del Dirigente scolastico p.t. con sede in Cesena alla Via Anna Frank, 185.

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna.

– RESISTENTI

NONCHE'

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dalla Scuola CD Cesena 5 – Cesena, valide per il triennio 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

- CONTROINTERESSATI

* * * * *

1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 (allegato A) con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alla “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” - Avvertenze (sempre allegato A, pag. 18) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo



nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

2) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

3) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove hanno chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse;

4) CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza,



all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

FATTO

Il Sig. Ciro Marano è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi cd. personale A.T.A.

Il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, trasmettendo la documentazione alla Scuola CD Cesena 5 (Codice FOEE021005) - Cesena.

Il ricorrente concorre per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di Maturità Professionale conseguito in data 23.07.1993 presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "G. Marconi" che agli atti si allega.

Orbene, l'istante ha indicato nella domanda ATA triennio 2021/2024, confermata poi nella nuova, relativa al triennio 2024/2027, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina. Nel dettaglio il servizio è stato svolto dal 16.02.1994 al 04.02.1995 così come è dato evincersi dal foglio di congedo illimitato che agli atti si allega.

Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio, idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., non ha potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.



Intanto, con il Decreto Ministeriale n. 89/24, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024-27.

Ebbene, nelle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” (D.M. 89 del 2024, pag. 18, Allegato A) – è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Diversamente, sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all’Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d’impiego”, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell’inserimento in graduatoria (come nel caso di specie), in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (così come è dato evincersi dalle graduatorie e precisamente alla sezione Titoli di Servizio che agli atti si allegano).

Parliamo di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina” – di non poco conto.

MOTIVI DI DIRITTO

-SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO



Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011). La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n.11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla norma primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

A tal proposito, è opportuno richiamare la recentissima ordinanza n. 2277 del



23/01/2024 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha apportato importanti chiarimenti in merito al regolamento di giurisdizione nei casi in cui si discute sulla valutazione del servizio militare nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto per gli incarichi di supplenza con chiamata da graduatorie.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, ha delineato chiaramente il quadro di competenza giurisdizionale. La domanda presentata riguardava il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio di leva svolto al di fuori di una nomina ufficiale, con la possibilità di disapplicare le norme del bando D.M. n. 50/21. La Corte ha stabilito che la giurisdizione in questo caso ricade sotto il giudice ordinario, nello specifico, il giudice del lavoro.

La motivazione della Corte si basa sul fatto che, nelle graduatorie di circolo e di istituto, non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli. La valutazione avviene inizialmente attraverso un sistema informatico che assegna i punteggi seguendo le disposizioni delle ordinanze ministeriali. Solo in seguito, in caso di discordanza tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, gli uffici scolastici provinciali intervengono per rettificare il punteggio o escludere dalla graduatoria.

Pertanto, questa pronuncia delle Sezioni Unite fornisce una chiara e definitiva direttiva per futuri giudizi simili, offrendo una solida base normativa e interpretativa sulla questione della giurisdizione in casi analoghi.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.



-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94. RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO "NON IN COSTANZA DI NOMINA" – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, "valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità "a tutti gli effetti" al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni



legislative in materia di istruzione: “[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s’inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l’attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell’attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici [...]”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 e pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero



(punti 6)”. Per i Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. In definitiva, “una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da



alcuna limitazione”.

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, **anche la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell’ambito del ricorso 25472 del 2014 (che agli atti si allega).**

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *“secondo l’art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L’articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca*



specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analogha previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343 ...”.

Sulla fattispecie si sono infine di recente espressi il Tribunale di Messina, Sezione



Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 ed ordinanza n.r.g. 688/2022, nonché il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 6144/2021 ed il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 1611/2021; il Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022 è parimenti intervenuto sulla questione; Corte di Appello di Milano sentenza 789/2023 del 26.09.2023 (che si allega); Tribunale di Vasto con sentenza del 12.06.2024 nell'ambito del giudizio r.g.n.121/2024 (che si allega); Tribunale di Pisa, Sentenza n. 347/2024 del 10-07-2024 (che si allega).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dalla Scuola Primaria CD Cesena 5 - Cesena, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n.



106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale sono, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o della Scuola Primaria CD Cesena 5 – Cesena.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la



notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o della Scuola CD Cesena 5 – CESENA, - per i motivi dedotti in narrativa;

- 2) **PREVIA DISAPPLICAZIONE** del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato A, pag. 18 e successive) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 3) **ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della



- migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero” si ripete 6 punti, all’interno delle graduatorie ove hanno chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse;
 - 5) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
 - 6) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell’accoglimento delle domande;
 - 7) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:



1. Decreto Ministeriale n. 89/24;
2. Domande di inserimento/aggiornamento nella III fascia ai fini della costituzione delle Graduatorie delle graduatorie – 2021/2024 e 2024/2027;
3. Graduatorie di Istituto ATA III fascia - Schede di Valutazione titoli – Ciro Marano;
4. Diploma di maturità;
5. Foglio di congedo illimitato;
6. Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Presidente, dott. Napoletano Giuseppe; pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20;
7. Corte di Appello di Milano sentenza 789/2023 del 26.09.2023;
8. Tribunale di Vasto con sentenza del 12.06.2024 nell'ambito del giudizio r.g.n.121/2024;
9. Tribunale di Pisa, Sentenza n. 347/2024 del 10-07-2024;
10. autocertificazione reddituale.

S.J.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile.

Si dichiara tuttavia che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si produce.

Caserta lì 27.11.2024

Avv. Pasqualino De Lucia



TRIBUNALE DI FORLÌ
Controversie di Lavoro e previdenza
Decreto di fissazione udienza di discussione

(art. 415 comma 2 c.p.c.)

Il giudice dott.ssa Agnese Cicchetti, in funzione di giudice del lavoro;

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 comma 2 c.p.c.;

fissa l'udienza del giorno **2/12/2025 ore 10:50** per la comparizione delle parti e per la discussione;

rilevato che:

parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. stante l'elevato numero degli stessi;

che l'art. 151 c.p.c. riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione deve farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, invocabile nel caso di specie (posto che la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari), è, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero;

che non è applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c. là dove si verte in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c.;

che la pubblicazione del ricorso su un sito web non è allo stato omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (cfr. Cass. SU 14571/2007, secondo cui il giudice deve disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale da parte dell'atto da parte del destinatario);



dispone che le notifiche siano effettuate da parte ricorrente, anche ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei termini di legge.

Forlì, 12/12/2024

Il giudice del lavoro

dott. ssa Agnese Cicchetti



PROCURA

Io sottoscritto MARANO CIRO nato a MELITO DI NAPOLI, il 27/09/1974, residente in SAN TAMMARO, VIA AUGUSTO N.9, Codice fiscale MRNCRI74P27F111S informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informato della possibilità o dell'obbligo, quando previsto, ai sensi del d.l.132/2014, convertito con modificazioni in l.162/2014 di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, informato della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento,

DELEGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto " RICORSO MIUR" in ogni sua fase inclusa quella esecutiva all' Avv. Pasqualino De Lucia. Conferisco al medesimo ogni più ampia facoltà di Legge compresa quella di delegare i propri poteri ad altri Avvocati e/o farsi sostituire temporaneamente nelle proprie funzioni; ricevere somme, darne quietanza, rinunciare agli atti del giudizio o accettare altrui rinunzie, transigere la vertenza e sottoscrivere il relativo verbale di conciliazione, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni cautelari in corso di causa di qualunque natura quali esemplificativamente: possessorie, sequestri, ricorsi ex Art. 700 c.p.c., fare dichiarazioni fiscali connesse alla causa. Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Pasqualino De Lucia in Caserta - Via R. Leonetti, 27/A. Autorizzo inoltre ex D.Lgs. 196/2003, con il mio consenso (art.23), il trattamento dei miei dati anche sensibili (art.26) utili alla gestione della presente controversia, in ragione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13, acconsentendo a che gli stessi siano conservati in archivio anche successivamente alla definizione della controversia medesima e cancellati solo su mia espressa richiesta scritta.

Data

FIRMA

Per autentica

